



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

RG n. 6824/2021

Il Giudice del monitorio, dott. Antonio Picardi;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 maggio 2022;

Visto il ricorso ai sensi degli artt. 644 c.p.c., 188 disp. att. c.p.c. in data 06.04.2022 di H s.r.l., con sede in Thiene (VI), Via \_\_\_\_\_, in persona del Presidente del c.d.a. dott. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo DAL SOGLIO e Silvia IRONE, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, col quale viene chiesta la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2569/2021, emesso da questo Tribunale in data 17/24.12.2021, per assoluto difetto di notifica del provvedimento monitorio;

Rilevato che all'udienza del 31 maggio 2022 il procuratore dell'ingiungente D

ha precisato che effettivamente vi è stato un errore dovuto all'omonimia di due società, entrambe aventi denominazione H s.r.l, una avente sede a Milano, ove è stata eseguita a mezzo PEC la notifica errata, e l'altra avente sede a Thiene (VI), effettiva destinataria dell'ingiunzione in quanto debitrice;

Rilevato altresì che il suddetto procuratore ha chiesto che la parte rappresentata venga rimessa in termini per la notifica del decreto ingiuntivo;

Ritenuto, quanto sopra premesso, che l'istanza volta a far dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza (giuridica) della notifica debba essere accolta;

Richiamato in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui questo giudice ritiene di dover aderire, secondo il quale il rimedio ex art. 644 c.p.c. si applica ai soli casi di omessa o inesistente notificazione, laddove l'irregolarità della notifica (compresa la sua nullità) deve essere fatta valere col distinto rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente, in presenza dei presupposti di legge, anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (tra le altre, Cass. s.u. 12.5.2005 n. 9938, Cass. sez. I, 24.9.2004 n. 19239);

Rilevato che la Suprema Corte, del delimitare l'ambito del concetto di inesistenza della notifica, ha fissato principi di diritto che possono sintetizzarsi tra l'altro nelle seguenti massime "*la notificazione è qualificabile come inesistente soltanto allorché la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicché, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente*



*estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario. La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta, invero, l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo affetta la notifica da semplice nullità" (sez. III, 29/02/2016, n. 3909); ed ancora, "la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità..." (sez. II, 26/08/2019, n. 21704);*

Considerato, valutate la documentazione prodotta da parte instante, e le stesse ammissioni dell'ingiungente, che non sarebbe possibile ravvisare *alcuna attinenza o riferimento o collegamento* tra la società raggiunta dalla notifica digitale e la società (asserita debitrice) in tesi dell'ingiungente destinataria del provvedimento monitorio (dell'ingiunzione di pagamento), trattandosi di società completamente diverse, in guisa che si configura una vera e propria assoluta ed insanabile inesistenza giuridica della comunicazione del provvedimento monitorio;

Ritenuto che nemmeno pare applicabile l'istituto della rimessione in termini invocato da parte ingiungente che, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., richiede che la parte sia incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile, laddove nel caso di specie si ravvisa un mero, quanto fatale, errore, evitabile previa corretta ricognizione del registro PEC (indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) e della stessa visura camerale della debitrice, ove è riportato il domicilio digitale PEC della (asserita) debitrice;

Considerato che pertanto, in accoglimento dell'istanza a scrutinio, deve dichiararsi l'inefficacia, ex artt. 644 c.p.c., 188 disp. att. c.p.c., del decreto ingiuntivo in oggetto;

Ritenuto infine che, in considerazione della natura del procedimento, nulla debba essere disposto in punto spese;

P.Q.M.

Visti gli artt. 644 c.p.c., 188 disp. att. c.p.c., previo rigetto dell'istanza di rimessione in termini,

DICHIARA

l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2569/2021, emesso da questo Tribunale in data 17/24.12.2021;

- Nulla per le spese di procedura.

Si comunichi.

Vicenza, 6 giugno 2022

Il Giudice  
(dott. Antonio Picardi)

